



STATUTO

Art. 1 Norme e sede

Con il nome **MUSICANDO - Scuola di musica** è costituita un'associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, secondo gli art. 60 segg. CCS, con sede presso le ex scuole comunali di Sala Capriasca in via al Convento 4, 6954 Bigorio.

Art. 2 Scopo

Gli scopi dell'associazione sono:

- la gestione di una scuola di musica;
- la promozione dell'insegnamento della musica ad allievi già dall'età prescolare.

Art. 3 Attività

La scuola propone ai suoi allievi corsi individuali e collettivi.

Al fine di arricchire e completare l'esperienza musicale del singolo allievo vengono organizzati saggi, concerti, stages musicali, campi musicali e tutte quelle attività che favoriscono il contatto tra gli allievi, anche di altre scuole e con le società

Art. 4 Rapporto docenti/genitori

Le direttive pedagogiche, le linee di insegnamento e l'impostazione delle attività della scuola sono di competenza dei docenti, che si riuniscono regolarmente secondo necessità

Art. 5 Mezzi

I mezzi finanziari sono costituiti da:

- tasse sociali;
- contributi annuali dei soci;
- contributi pubblici/privati, elargizioni di persone fisiche e giuridiche;
- ogni altra fonte (ad esempio proventi di manifestazioni pubbliche)

Art. 6 Responsabilità

L'associazione risponde solo con il proprio capitale per le obbligazioni nei confronti di terzi

Art. 7 Organizzazione

Gli organi dell'associazione sono l'assemblea dei soci, il comitato esecutivo e l'ufficio di revisione

Art. 8 Soci

Può divenire membro dell'associazione ogni persona - fisica o giuridica - che ne condivide gli scopi e che versa la tassa sociale stabilita dall'assemblea

Il comitato decide sull'ammissione, che può essere rifiutata anche senza indicazione dei motivi

L'uscita di un/a socio/a può aver luogo solo per la fine del mese di agosto di ogni anno (secondo il calendario scolastico) con un preavviso di almeno 30 giorni

È escluso dall'associazione il socio che, dopo diffida, non paga la tassa sociale. L'esclusione di un socio può essere pronunciata dal comitato in caso di violazione degli obblighi societari; contro la decisione è dato ricorso nel termine di 30 giorni dall'assemblea.

Art. 9 Assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo superiore dell'associazione e si compone di tutti i soci e le socie di cui all'art. 8.

L'assemblea è convocata dal comitato esecutivo una volta l'anno, 20 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione delle trattande all'ordine del giorno.

Eventuali modifiche all'ordine del giorno devono essere formulate per iscritto al comitato esecutivo 7 giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

Art. 10 Competenze dell'assemblea dei soci

L'assemblea:

- nomina il comitato esecutivo;
- approva lo statuto e le sue modifiche;
- approva i conti annuali ed il rapporto dell'organo di revisione;
- fissa la tassa sociale;
- vigila sull'attività degli organi dell'associazione;
- approva il programma delle attività.

Art. 11 Diritto di voto

Ogni socio/a ha diritto ad un voto.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei/delle soci/e presenti.

Art. 12 Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo dell'associazione è composto da 5 a 7 genitori, compreso il/la presidente. In aggiunta fanno parte del comitato il direttore artistico e il coordinatore dei docenti (eletti dal corpo docenti e approvati dal comitato). Designa, al suo interno, il/la presidente, il/la vice-presidente e il/la segretario-contabile. Essi sono nominati dall'assemblea dei soci per un periodo di due anni e sono rieleggibili.

Gli altri docenti non possono far parte del comitato esecutivo.

Art. 13 Competenze del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo gestisce l'attività della scuola, cura gli interessi dell'associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi; in particolare stipula, determinandone le modalità, i contratti con i docenti.

Esso si riunisce secondo necessità e/o su convocazione del/la presidente.

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due di un membro del comitato esecutivo con il/la presidente o il/la vicepresidente.

Al comitato esecutivo spetta ogni competenza non demandata ad altro organo dell'associazione.

Art. 14 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione è rappresentato da un organismo esterno all'associazione, riconosciuto dal Cantone.

Esso esamina i conti annuali dell'associazione e redige il relativo rapporto all'attenzione dell'assemblea.

Art. 15 Disposizioni finali

L'assemblea è competente per pronunciare lo scioglimento dell'associazione.

In tal caso il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad un ente, designato dall'assemblea, avente scopi simili a quelli dell'associazione.

Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano gli art. 60 segg. del CCS

Il presente statuto è approvato dall'assemblea tenutasi a Gravesano, il giorno 15 novembre 2017 ed entra immediatamente in vigore.